

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)

ASCOMFIDI FONDO DI GARANZIA PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOC. COOP. - ED IN FORMA ABBREVIATA ASCOMFIDI SOC. COOP.

Con sede legale in Via Manzoni 2 - Cremona 26100

Telefono: 0372 - 567625

Fax: 0372 - 567630 (Att. Ascomfidi)

E-mail: segreteria@ascomfidicremona.it

Sito internet: www.ascomfidicremona.it

Iscrizione al Registro Imprese di Cremona: 00370840191 - REA CR 0101001

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00370840191

Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. A162929 del 10/03/05

Numero di iscrizione elenco dell'Organismo Confidi Minori di cui all'art. 112 del D.Lgs. n.385/93 - 12

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)	
Sig. _____	Qualifica _____
Società _____	
Con ufficio e indirizzo in _____	
Telefono fisso _____	Telefono cellulare _____
Fax _____ indirizzo e-mail _____	
ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Ascomfidi Soc Coop Cremona** (di seguito il **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie sussidiarie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese iscritte ad **Ascomfidi Cremona** (di seguito **Soci/Clienti**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**). In particolare il Confidi rilascia garanzia fideiussoria in favore dell'intermediario, di norma in misura pari al 50% (e non oltre l'80%) del finanziamento erogato al Socio/Cliente.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare il Confidi degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Possono essere Soci/Clienti del Confidi tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni di breve, medio e lungo termine ed è concessa di norma **nella misura del 50%** (e comunque non oltre l'80%).

Il Confidi pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i Soci/Clienti. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di garanzia per i Soci/Clienti sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

COMPETENZE DI ASCOMFIDI SOC. COOP. CREMONA

Tassa di ammissione: € 50.00 una tantum.

Quota di capitale sociale: pari al 5% del finanziamento erogato, arrotondato per eccesso all'unità superiore di quota sociale (quota sociale dal valore unitario pari a euro 12.91). La quota di capitale sociale sarà **interamente rimborsata** all'estinzione di tutte le linee di credito assistite dalla garanzia o controgaranzia di **Ascomfidi Cremona**, dietro presentazione di apposita richiesta del socio, secondo quanto previsto dagli articoli 2532 e 2535 del Codice Civile e dalle norme statutarie (artt. 14, 15, 16, 17 e 18).

Costo prestazione garanzia: è calcolato in percentuale sull'importo concesso dall'Istituto di credito, a seconda del tipo d'affidamento prescelto (breve termine-fido di cassa, medio lungo termine chirografari, medio lungo termine ipotecari), come qui di seguito dettagliato:

- **Costo operazioni breve termine: fido di cassa - linee autoliquidanti**
 - costo istruttoria pratica: 1.5% dell'importo della linea concessa, ridotto all'1.0% in occasione del primo rinnovo, allo 0.5% al secondo e dal terzo rinnovo in poi a costo zero
 - commissione di garanzia: 1.0% annuo su linea concessa
- **Costo operazioni medio lungo termine: chirografari**
 - commissione di garanzia: tre fasce differenziate in base al rating dell'impresa scaturente dall'attività di istruttoria: 0.40%, 0.60% e 0.70% del finanziamento in ragione d'anno di durata dello stesso. Fascia A rating (rating migliore) costo garanzia 0.40% annuo, Fascia B (rating intermedio) costo garanzia 0.60% annuo, Fascia C rating (rating inferiore) costo garanzia 0.70% annuo. Non sono previsti costi istruttoria.

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____

FOGLIO INFORMATIVO

- **Costo operazioni medio lungo termine: ipotecari**
 - commissione di garanzia: 0,30% del finanziamento in ragione d'anno di durata dello stesso senza distinzione di rating. Non sono previsti costi istruttoria.

Deposito cauzionale

A discrezione dell'Organo deliberante di Ascomfidi Cremona, secondo autonoma valutazione del rischio relativo all'operazione garantita, potrà essere richiesta al Socio/Cliente la prestazione di un **Deposito Cauzionale**. Detto Deposito Cauzionale è infruttifero e potrà essere restituito anche in corso di ammortamento dell'operazione garantita.

Tutti gli importi relativi alle competenze di Ascomfidi Cremona di cui sopra, verranno trattenute dalla Banca all'atto dell'erogazione del finanziamento. La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72. All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese e azioni relativi all'operazione.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO/CLIENTE

L'**ammissione a Socio** di Ascomfidi Cremona e la **concessione** della garanzia sono deliberate, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione di Ascomfidi Cremona come previsto dagli artt. 10 e 33 dello Statuto.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio/Cliente le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio/Cliente del pagamento in questione.

All ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito.
- mancato pagamento da parte del Socio/Cliente al Confidi delle competenze spettanti.

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio/Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:
Ascomfidi Cremona Soc. Coop. - Ufficio Reclami
Via Manzoni 2 – Cremona 26100;
- E-mail PEC indirizzata a: **ascomfidicr@legalmail.it**

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio/Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁽¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽²⁾.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet **www.ascomfidicremona.it** - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: è l'Impresa Socio/Cliente. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa - secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio/Cliente.

Controgarante: è il soggetto che garantisce la garanzia rilascia dal Confidi

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Fondo di Garanzia per le PMI: per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno - www.mcc.it

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

PER RICEZIONE – Data _____ Firma _____